

NOTA INFORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
FIRMA GRAFOMETRICA
AI SENSI DELL'ART. 56 e DELL' ART. 57 DEL DPCM DEL 22/02/2013

1. INFORMAZIONI GENERALI (ART. 57 COMMA 1 LETTERE B), C) DPCM DEL 22/02/2013)

1.1 Definizioni:

Ai fini della presente Nota Informativa valgono le seguenti definizioni:

- "**Documento Informatico**": indica " ... il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" come da definizione del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 (di seguito "**Codice dell'Amministrazione Digitale**" o il "**CAD**") la cui validità è riconosciuta, agli effetti di legge, se conforme alle specifiche regole tecniche disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" (di seguito "**DPCM**") e dai successivi DPCM (di seguito "**Decreti**") in materia di conservazione;
- "**Firma Elettronica Avanza**" o "**FEA**": indica - in base alla definizione contenuta nel CAD e nel Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito "**Regolamento eIDAS**") - una firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti: (i) è connessa unicamente al firmatario; (ii) è idonea a identificare il firmatario; (iii) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; (iv) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.; la FEA ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 Cod. Civ. per le scritture private e integra il requisito della forma scritta di cui all'art. 1350 numero 13 Cod. Civ.;
- "**Firma Digitale**" o "**FD**": indica, ai sensi del CAD, un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; la Firma Digitale integra il requisito della forma scritta;
- "**Servizio di Firma Grafometrica**" o "**Servizio**": indica una particolare soluzione di firma elettronica avanzata prevista ai sensi del CAD e del Regolamento eIDAS.

1.2 Natura Giuridica

Fideuram (d'ora in avanti anche "Banca") mette a disposizione della clientela che ne faccia apposita richiesta, anche per Sanpaolo Invest (d'ora in avanti anche "Società"), la possibilità di ricorrere a particolari soluzioni tecnologiche atte a consentire di sostituire i documenti cartacei con i documenti informatici, garantendo la medesima validità giuridica e la medesima efficacia probatoria dei tradizionali documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

In tale ambito, la Banca ha adottato anche per la Società il Servizio di Firma Grafometrica, che possiede i requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come FEA.

1.3 Ambito di utilizzo – attivazione e disattivazione del Servizio

L'attivazione del Servizio di Firma Grafometrica è subordinata all'adesione del Cliente ed alla prestazione del consenso al trattamento dei dati biometrici necessari per poter erogare il Servizio da parte della Banca.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere in qualsiasi momento di sottoscrivere i documenti con firma autografa in formato cartaceo; la scelta di avvalersi del Servizio è comunque facoltativa per il Cliente ed è revocabile in qualsiasi momento.

L'adesione al Servizio è effettuata dalle persone fisiche relativamente alle operazioni / documentazione da loro sottoscritte, indipendentemente dal rapporto sul quale operano.

In particolare, l'adesione al Servizio può essere presentata da ogni singola persona fisica in qualità di:

1. titolare del rapporto, dell'operazione e/o dell'obbligazione contratta nei confronti della Banca;
2. contitolare e/o coobbligato del rapporto, dell'operazione e/o dell'obbligazione contratta nei confronti della Banca/Società, indipendentemente dal fatto che l'altro/gli altri intestatario/i abbia/no a propria/loro volta aderito al Servizio, salvi i casi di operatività prevista in via congiunta tra i contitolari;
3. delegato ad operare sulla posizione del titolare persona fisica a condizione che il titolare del/i rapporto/i ove il delegato è facoltizzato ad operare abbia a propria volta aderito al Servizio;

4. legale rappresentante e/o soggetto legittimato ad operare e/o delegato ad operare sulla posizione del titolare persona giuridica, a condizione che il titolare abbia aderito al Servizio autorizzando la consegna e la conservazione dei documenti sottoscritti dal proprio rappresentante mediante FEA nelle modalità previste dal Servizio stesso.

Il Servizio di Firma Grafometrica permette al Cliente di sottoscrivere in modalità elettronica la documentazione relativa ai prodotti/servizi offerti dalla Banca/Società e/o dalle stesse collocati in accordo con le società terze che hanno aderito al medesimo Sistema di Firma Grafometrica nei rapporti con la clientela. L'elenco aggiornato delle società che hanno aderito al Sistema di Firma Grafometrica della Banca e l'elenco dei contratti/operazioni che è possibile effettuare con tale sistema è disponibile sul sito internet www.fideuram.it nella sezione "Firma Grafometrica" accessibile anche mediante il sito www.sanpaoloinvest.it e può essere richiesto in qualsiasi momento alle Filiali della Banca e ai Private Banker.

1.4 Modalità di sottoscrizione con Firma Grafometrica

Il Servizio di Firma Grafometrica utilizzato dalla Banca/Società consente al Cliente tramite un apposito Tablet di:

- visualizzare e leggere la documentazione precontrattuale prevista;
- visualizzare, leggere e controllare il documento da firmare;
- sottoscrivere, direttamente sul monitor del Tablet mediante l'ausilio di una particolare penna, il documento in modo autografo con una modalità del tutto simile all'apposizione di una normale firma su un documento cartaceo.

Dopo la sottoscrizione, il documento assume caratteristiche informatiche che ne garantiscono l'immodificabilità e l'integrità.

1.5 Accesso ai documenti informatici relativi ai contratti/operazioni sottoscritti con Firma Grafometrica

I documenti sottoscritti tramite il Servizio di Firma Grafometrica possono essere recuperati, consultati, stampati, anche su richiesta del Cliente durante tutto il periodo di conservazione degli stessi. Il Cliente ha diritto di avere copia dei documenti sottoscritti con firma grafometrica e, in particolare, nel caso in cui il documento che ha firmato abbia contenuto negoziale, riceve un esemplare avente tutti i requisiti stabiliti dalla legge. Il Cliente, inoltre, potrà visualizzare la documentazione precontrattuale anche dopo la firma. La trasmissione dei documenti avviene in via telematica sull'utenza dei Servizi Online di Fideuram intestata al Cliente, nella Sezione "Il Tuo Private Banker". Qualora il Cliente non sia titolare di un'utenza dei Servizi Online di Fideuram, può indicare, in sede di accettazione delle condizioni di utilizzo del Servizio o successivamente mediante apposito modulo, un indirizzo di posta elettronica ove ricevere la documentazione;

Nel caso in cui la sottoscrizione mediante FEA avvenga presso uno degli Uffici dei Private Banker, inoltre, il Cliente può chiedere di ricevere in formato cartaceo una copia del documento firmato con il Servizio di Firma Grafometrica. In caso il Cliente si avvalga della possibilità di ricevere la copia dei documenti mediante posta elettronica:

- la Banca non risponde del rischio di intrusioni informatiche di terzi nella posta elettronica del Cliente, dipendendo tale rischio dai sistemi di sicurezza informatica installati sul computer o su altro dispositivo utilizzato dal Cliente per la ricezione e l'apertura dei messaggi di posta;
- la Banca non risponde di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione o interruzione nella trasmissione dei documenti per cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo quelle dipendenti da: 1) forza maggiore o caso fortuito; 2) manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dal Cliente; 3) errata indicazione dei dati forniti alla Banca durante l'adesione al Servizio; 4) mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Cliente.

2. ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA (ART. 57 COMMA 1 LETTERE B), C), D) DPCM DEL 22/02/2013)

Il Servizio di Firma Grafometrica consiste in una procedura alternativa e facoltativa rispetto alla sottoscrizione in formato cartaceo dei singoli documenti. Pertanto, la normativa richiede al Cliente, prima dell'attivazione del Servizio, che ne accetti le condizioni di utilizzo.

In mancanza di tale accettazione, il Cliente non potrà beneficiare del Servizio. Rimane comunque nella piena discrezionalità del Cliente stesso il ricorso effettivo, di volta in volta, a tale strumento di sottoscrizione.

Il Cliente può chiedere gratuitamente in ogni momento una copia della dichiarazione di accettazione da lui firmata.

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI FIRMA GRAFOMETRICA (ART. 57 COMMA 1 LETTERE E), F) DPCM DEL 22/02/2013)

Ai sensi dell'art 57 comma 1 del DPCM 22/02/2013 le soluzioni di firma elettronica avanzata (cfr par. 1.2 della presente informativa) devono garantire:

3.1 Identificazione del firmatario del documento

Il Cliente in sede di adesione al Servizio e all'occorrenza all'atto di sottoscrizione dei documenti informatici con Firma Grafometrica viene identificato dal Private Banker, come nell'operatività prevista per i documenti cartacei sottoscritti con firma autografa, tramite idoneo documento identificativo in corso di validità.

L'adesione al Sistema di Firma Grafometrica, inoltre, avviene mediante un modulo cartaceo sottoscritto dal Cliente con una firma tradizionale.

3.2 Connessione univoca della firma al firmatario

La connessione univoca della firma al firmatario è garantita da elementi di processo e tecnologici:

1. il Private Banker deve, come da previsione normativa, verificare sempre l'identità del soggetto prima che l'attività abbia inizio;
2. il firmatario, identificato in modo certo, appone di suo pugno la firma utilizzando il dispositivo di firma reso disponibile (penna elettronica e relativo Tablet) in presenza del Private Banker; l'acquisizione e la registrazione dei dati biometrici della firma autografa da parte della soluzione tecnologica sono tali da associare in modo univoco la firma al firmatario.

I dati registrati (il movimento, la velocità, l'accelerazione, la pressione) consentono, in aggiunta alla registrazione del segno grafico, di ricondurre in maniera univoca la firma al firmatario ed in caso di necessità di eseguire una perizia grafica, in modo del tutto equivalente ad una firma autografa su carta.

3.3 Garanzia del controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma

Trattandosi di una sottoscrizione prodotta con gesto manuale, lo strumento di firma, che nel caso specifico è costituito dal gesto personalissimo della mano, è costituito dalla stessa mano del firmatario, sulla quale il firmatario esercita un naturale ed inevitabile controllo. All'atto della firma il dispositivo (Tablet) viene reso disponibile al firmatario che ne ha quindi il controllo esclusivo per tutta la durata dell'operazione. Lo schermo del Tablet è in grado di visualizzare, a seconda del modello utilizzato, il documento completo oggetto della firma, oppure i dati principali dell'operazione, consentendo al firmatario di verificare personalmente i propri dati e il contenuto del documento utilizzando le funzioni di visualizzazione rese disponibili dal dispositivo. Durante l'apposizione della firma, lo schermo del Tablet rappresenta in tempo reale il segno grafico tracciato ed apposite funzioni consentono al firmatario, in caso di errori, di cancellare la propria firma.

Inoltre per garantire il massimo livello di sicurezza, sono state adottate le migliori soluzioni tecnologiche certificate sul mercato e dotate di numerose caratteristiche atte ad impedire manomissioni informatiche.

In particolare si segnala che:

- vengono utilizzati più livelli di cifratura a livello software così da aumentare il livello di sicurezza di tutte le componenti che trattano i dati grafometrici;
- i dati temporanei di ogni sessione di firma sono distrutti al termine dell'operazione.

3.4 Possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma

Nel corso del processo di firma sia il pacchetto dei dati biometrici che il documento sono protetti da opportuni metodi crittografici e l'integrità degli stessi garantita tramite l'utilizzo di impronte crittografiche (hash).

Nel caso un documento venga modificato, anche solo minimamente, all'apertura dello stesso verrà visualizzato un messaggio che indica che il documento è stato modificato in data posteriore all'apposizione della firma stessa. Tale processo garantisce, sotto il profilo tecnico, l'inalterabilità del documento e sotto il profilo giuridico, soddisfa il requisito dell'integrità richiesto dalle norme vigenti.

Inoltre al fine di garantire la leggibilità nel tempo dei documenti informatici, essi vengono convertiti in formato PDF/A (formato standard internazionale ISO 19005 normativamente previsto per l'archiviazione e la consultazione nel lungo periodo di documenti informatici) e vengono successivamente archiviati dalla Banca conformemente alle normative vigenti in materia di conservazione digitale, assicurando, in tal modo, le garanzie giuridiche in termini di autoconsistenza, immutabilità e leggibilità nel tempo del documento.

3.5 Possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto

Prima di apporre la propria firma il Cliente/firmatario può visualizzare il contenuto in tutte le sue parti, con apposite funzioni di posizionamento e ingrandimento.

Si evidenzia che il Cliente è in grado di:

- visionare sul Tablet tutte le parti del documento;
- utilizzare gli appositi controlli per ingrandire/ridurre il testo del documento;
- identificare in modo intuitivo tutti le parti del documento dove è prevista una firma;
- ripetere più volte ogni firma apposta prima della conferma;
- annullare l'operazione anche dopo che è stata apposta l'ultima firma.

In tutti i casi i documenti possono essere recuperati, consultati, stampati, anche su richiesta del soggetto interessato, durante tutto il periodo di conservazione.

3.6 Individuazione del soggetto erogatore della soluzione di firma elettronica avanzata

Nel modulo di adesione al Servizio di Firma Grafometrica firmato dal Cliente la Banca è indicata come soggetto erogatore della soluzione di firma elettronica, anche per Sanpaolo Invest.

3.7 Assenza nell'oggetto della sottoscrizione di qualunque elemento idoneo a modificarne gli atti, i fatti e i dati in esso rappresentati

I template utilizzati per generare i documenti informatici da sottoporre alla firma grafometrica e tutti i documenti intermedi utilizzati nel processo di apposizione della firma non contengono elementi (es. i c.d. script e macroistruzioni) idonei a modificarne gli atti, i fatti e i dati in esso rappresentati. La Banca adotta tutti i più moderni meccanismi di elaborazione e trattamento del "documento informatico". In particolare, con riguardo al servizio, viene utilizzato il formato PDF/A statico che, conservato in modalità digitale in conformità della normativa vigente, consente di appurare che lo stesso non abbia subito modifiche nel tempo e di garantire la sua leggibilità.

3.8 La connessione univoca tra firma e documento informatico sottoscritto

Al fine di garantire la connessione univoca della firma al documento sottoscritto, l'applicazione di firma:

- calcola per il documento generato dalla transazione, prima dell'apposizione sullo stesso della firma, una stringa univoca di numeri e lettere (tramite c.d. algoritmo di "hash");
- riceve dal Tablet i dati grafometrici e li abbina alla stringa calcolata in precedenza, creando un c.d. "blob di firma" rendendo così univoca la connessione della firma al documento;
- cifra tutta la documentazione con la chiave pubblica della Banca (digital signature) utilizzando uno specifico certificato digitale a chiavi asimmetriche emesso da terzo di fiducia ed inserisce tutto all'interno del PDF;
- se il documento prevede più firme viene ripetuto, per ogni firma raccolta, il meccanismo descritto in precedenza. Il suddetto legame, costruito tramite sistema di cifrature, impedisce che i dati grafometrici di firma possano essere estratti e riutilizzati su un altro documento in quanto il legame è riconducibile solamente a quell'unico documento cui è collegato, firmato originariamente dal Cliente;
- è inoltre importante specificare che il sw di firma raccoglie i dati grafometrici direttamente dal driver messo a disposizione dal produttore del device e all'interno dello stesso senza essere trasferiti in modalità decifrata od in chiaro all'esterno.

Il documento potrà essere decifrato, in caso di necessità, per l'esibizione in giudizio e su richiesta dell'autorità giudiziaria per la verifica dell'integrità del contenuto dello stesso e della paternità della firma apposta, solo con il concorso del soggetto terzo fiduciario custode della chiave "privata".

3.9 Conservazione finale del documento informatico sottoscritto

Il documento informatico sottoscritto dal Cliente con Firma Grafometrica viene infine inviato al sistema per la conservazione a norma di legge.

In particolare la conservazione a norma di legge è un processo che permette di archiviare in modo sicuro i documenti informatici sottoscritti dal Cliente affinché questi restino integri e risultino imm modificabili e leggibili nel tempo.

I documenti inviati al sistema di conservazione vengono memorizzati su un idoneo supporto informatico che ne permette la conservazione per la durata definita per legge. Al fine di garantire un alto livello di affidabilità del servizio di conservazione, vengono effettuate su tale sistema verifiche periodiche sull'integrità e la leggibilità dei documenti.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COPERTURA ASSICURATIVA (ART. 57 COMMA 3 DPCM DEL 22/02/2013)

La Banca, conformemente alle disposizioni di legge, ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile da danno a terzi nella fornitura del Servizio di Firma Grafometrica.